

## ACCERTAMENTO DELL'INFORTUNIO DA CONTAGIO DA SARS-COV-2 E ADEMPIIMENTI PROCEDURALI SU INFORTUNI DEL PERSONALE

### • L'ACCERTAMENTO DELL'INFORTUNIO DA CONTAGIO DA SARS-COV-2

La circolare Inail del 20 maggio 2020, n. 22 ha fornito indicazioni in merito. In precedenza, con la circolare del 3 aprile 2020, n. 13 l'Istituto aveva chiarito che *la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all'accertamento andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.*

Poiché l'infortunio da contagio da SARS-COV-2 è assimilato a quello da malattie infettive e parassitarie, è difficile o impossibile stabilire il momento contagiatore. Ne deriva che, senza una valutazione del caso, non si innesca alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. È, infatti, necessario accettare la sussistenza dei fatti noti, cioè di *indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell'Istituto. In altri termini, la presunzione semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.). Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.*

Ciò detto non spetta certo al dirigente scolastico espletare tali accertamenti. **L'obbligo di denuncia all'Inail dell'infortunio connesso al caso di un lavoratore contagiato da SARS-COV-19 scatta solo nel caso in cui il dirigente scolastico abbia acquisito il certificato di infortunio prodotto dal MMG o dal DdP dell'ASL territorialmente competente ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 1124/1965, modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 151/2015.**

### • ADEMPIIMENTI

L'art. 53 del suddetto d.P.R. obbliga il dirigente scolastico a denunciare all'INAIL, con modalità telematica, gli infortuni che comportino **un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento, entro due giorni a decorrere dalla ricezione del certificato medico**. In caso di morte o di pericolo di morte del lavoratore, per la denuncia il dirigente ha 24 ore di tempo dal verificarsi dell'incidente. Si fa presente che dal 22 marzo 2016 non è più previsto l'obbligo di denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In caso di inadempienza, il dirigente scolastico incorre in un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Si suggerisce, dunque, che sin dall'inizio dell'anno scolastico siano impartite al personale di segreteria chiare e precise disposizioni organizzative sulla gestione degli infortuni, possibilmente tramite la redazione di un organigramma-funzionigramma che espliciti senza ambiguità la suddivisione dei task. In presenza di tali accorgimenti, il dirigente potrà comprovare che eventuali ritardi non siano ascrivibili a sua colpa e responsabilità. La sentenza 21.03.2013, n. 20438 del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione alla sanzione pecuniaria proposta da un dirigente scolastico proprio perché questi aveva dato precise disposizioni scritte al personale di segreteria. Superando la presunzione relativa di colpa gravante sul dirigente, il Tribunale ha annullato l'ordinanza-ingiunzione.

Diverso è il caso in cui il superamento del limite dei due giorni sia ascrivibile a ragioni di natura eccezionale (piattaforma informatica non funzionante, improvvisa interruzione del servizio di energia elettrica, ordinanza sindacale di chiusura della scuola per allerta meteo ecc.). Nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, ad esempio, è disponibile un apposito modulo per la denuncia d'infortunio – il modello 4 bis R.A. – da trasmettere all'Inail tramite PEC e sempre entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del docente. In questo caso, si consiglia di allegare la stampa della schermata di errore e, contestualmente, di segnalare il disservizio. Nei casi imputabili a fatti di natura eccezionale, il dirigente provvederà a comunicare l'accaduto prima possibile, a giustificazione del ritardo nella trasmissione della denuncia di infortunio.

La Circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017 ricorda che, ai sensi dell'art. 18, comma 1-bis del D. Lgs. 81/2008, a partire dal 12 ottobre 2018 è previsto l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di **comunicare a fini statistici e informativi** per via telematica all'Inail (nonché per suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) i dati e le informazioni relativi agli **infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico**.

Ai fini del completamento della pratica di infortunio, l'Inail richiede la compilazione di un ulteriore modulo nel quale vanno riportati l'ordine di scuola e il tipo di insegnamento del docente nonché la notizia se l'infortunio si sia verificato nel corso di *attività svolta in modo non occasionale e comunque in via sistematica*. A tal fine va spuntato uno dei seguenti casi:

- a. *per lo svolgimento della sua attività fa uso non occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, registro elettronico, LIM ecc.);*
- b. *svolge attività di sostegno;*
- c. *svolge attività di insegnamento di educazione fisica;*
- d. *svolge attività ludico-motoria;*
- e. *svolge esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di laboratorio;*
- f. *partecipa a viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo (si richiede di specificare se l'attività rientri nel PTOF);*
- g. *non ricorre nessuna delle precedenti.*

Il modulo deriva dalla Nota Inail 31 marzo 2003 che fornisce istruzioni specifiche sui criteri per la trattazione dei casi di infortunio occorsi agli insegnanti. Il documento individua quale **requisito imprescindibile**, ai fini dell'operatività della tutela, *che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.*

Una Faq Inail in merito alla tutela del docente che faccia uso del registro elettronico conferma l'obbligo assicurativo nei suoi confronti poiché l'insegnante provvede sistematicamente a elaborare il registro elettronico di classe, mediante l'utilizzo del personal computer o di altri device. A tal proposito si ricorda che la L. 135/2012 all'art. 31 del Titolo II stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.